



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE MEDICHE DISMESSE DA DESTINARE ALLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE**

*L.R. 16 febbraio 2010, n. 11. articolo 53 e L.R. 19 dicembre 2003, n. 41, articolo 7.*

**1. Oggetto della dismissione**

L'articolo 7 della L.R. n. 41/2003 individua nel patrimonio mobiliare, con particolare riferimento al materiale tecnologico medicale, l'oggetto della dismissione, mentre l'articolo n. 53 della L.R. n. 11/2010 indica nel materiale e nelle apparecchiature mediche dismesse, ma ancora funzionanti, i beni da destinare a scopi umanitari.

Il combinato disposto dei due articoli citati indica pertanto quale oggetto della dismissione le attrezzature e le apparecchiature mediche, includendo anche i letti e gli arredi in genere.

**2. Enti competenti alla dismissione**

L'articolo 7 della L.R. n. 41/2003 individua quali enti competenti le Strutture sanitarie pubbliche o le Strutture private che intendano aderire all'iniziativa operanti nel territorio regionale.

L'articolo 53 della L.R. n. 11/2010 fa obbligo per le sole Aziende U.L.S.S. di comunicare sistematicamente alla Struttura regionale competente la disponibilità di attrezzature a fini umanitari.

Il combinato disposto dei due articoli individua pertanto nelle Strutture sanitarie pubbliche o strutture private che intendano aderire all'iniziativa, purché operanti in Veneto, gli enti competenti alla dismissione del patrimonio mobiliare da destinare alla solidarietà internazionale.

**3. Enti richiedenti i beni dismessi**

L'articolo 7 della L.R. n. 41/2003 elenca quali soggetti che possono presentare richiesta di assegnazione dei beni gli enti pubblici, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, enti o istituzioni religiose aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, istituzioni internazionali, agenzie specializzate dell'ONU, rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero e distaccamenti delle forze armate impegnate in missione di pace.

L'articolo 53 della L.R. n. 11/2010 individua nelle associazioni, enti e organizzazioni non governative che attuano progetti in ambito sanitario nei Paesi poveri i destinatari del materiale e delle apparecchiature mediche dismesse.

Il combinato disposto dei due articoli individua pertanto quali enti richiedenti i beni dismessi:

- gli enti pubblici;
- istituzioni internazionali;
- agenzie specializzate dell'ONU;
- rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero;
- distaccamenti delle forze armate impegnate in missione di pace;
- organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, enti o istituzioni religiose aventi sede nel territorio della Regione del Veneto che attuano progetti in ambito sanitario nei Paesi poveri.

**4. Destinazione dei beni dismessi**

L'articolo 7 della L.R. n. 41/2003 individua nei Paesi in via di Sviluppo e nei Paesi dell'Europa dell'Est e dell'Area balcanica i paesi di destinazione dei beni dismessi.

L'articolo 53 della L.R. n. 11/2010 indica nei Paesi poveri i paesi di destinazione dei beni dismessi.

Poiché la normativa citata investe anche la materia disciplinata dalla L.R. 16/12/1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la

solidarietà" e relativi strumenti di programmazione, per l'individuazione dei Paesi di destinazione delle attrezzature dismesse si fa riferimento a tale ultima normativa che include le destinazioni date dagli articoli 7 e 53, indicando quali Paesi di destinazione dei beni dismessi, quelli inclusi nelle seguenti aree:

- Africa subsahariana;
- America Latina;
- Europa Sud Orientale e Repubbliche ex Sovietiche;
- Maghreb e Medio Oriente;
- Asia, limitatamente al subcontinente indiano ed al Sud Est Asiatico.

#### 5. Raccolta dati finalizzata alla gestione delle attrezzature dismesse

I commi 2 e 4 dell'articolo 53 individuano nella Direzione Relazioni internazionali la struttura competente per la raccolta dei dati relativi alla disponibilità di materiale sanitario dismesso e al suo successivo inoltro ai soggetti richiedenti.

#### 6. Procedura

|  | <i>Obblighi/tempi</i>   | <i>modalità</i>  |
|--|---|--|
| COMUNICAZIONE DELLE AZIENDE UU.LL.SS.SS. | È fatto obbligo a ciascuna azienda ULSS di comunicare <b>sistematicamente</b> e comunque ogni tre mesi alla struttura regionale competente in materia di relazioni internazionali e cooperazione internazionale la disponibilità di attrezzature di cui al punto 1.   | Utilizzando esclusivamente la <u>modulistica regionale</u> , indicando un referente/responsabile   |
| ELENCO                                   | L'elenco regionale delle attrezzature disponibili è costantemente aggiornato e pubblicato dalla struttura regionale suddetta, sulla base delle comunicazioni che pervengono dalle ULSS.   | 1) sul sito internet istituzionale (www.regione.veneto.it) in un'area dedicata alle attrezzature sanitarie dismesse;<br>2) attraverso segnalazione periodica dell'aggiornamento dell'elenco alla mailing list di soggetti interessati<br>3) avviso mezzo stampa su giornali locali dell'istituzione elenco regionale e della mailing list. |
| RICHIESTA DELLE ATTREZZATURE             | Gli enti pubblici, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, enti o istituti religiosi aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, nonché istituzioni internazionali, agenzie specializzate dell'ONU, rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero e distaccamenti delle forze armate impegnate in | Utilizzando esclusivamente la <u>modulistica regionale</u> , indicando un referente/responsabile   |

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
|                                      | <p>missioni di pace fanno richiesta alla Azienda U.L.S.S. competente alla dismissione e alla Struttura regionale competente in materia di relazioni internazionali e cooperazione internazionale.</p> <p>Nella lettera di richiesta dovranno essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-il Paese di destinazione;</li> <li>-la Struttura sanitaria cui l'attrezzatura è destinata;</li> <li>-le motivazioni/finalità della richiesta;</li> <li>-attestazione della esperienza acquisita dal richiedente in tema di cooperazione allo sviluppo negli ultimi tre anni.</li> </ul> |  |
| NULLA-OSTA DELLA STRUTTURA REGIONALE | <p>La Struttura regionale competente in materia di relazioni internazionali e cooperazione internazionale provvede a rilasciare un nulla osta di conformità alla vigente normativa regionale in materia di attrezzature dismesse, alla Azienda U.L.S.S. competente alla dismissione e al soggetto richiedente il bene.</p>  | <p>Utilizzando esclusivamente la <u>modulistica regionale</u>, indicando un referente/responsabile</p> |
| DONAZIONE                            | <p>Le Aziende ULSS donano l'attrezzatura ai soggetti del punto 3 e fanno contestuale comunicazione di dismissione per l'aggiornamento dell'elenco sopra individuato.</p>  | <p>Utilizzando esclusivamente la <u>modulistica regionale</u></p>                                      |